

ALLEGATO B

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CREMONA E IL COMUNE/UNIONE DI

A) PER LA DISCIPLINA DELLA DELEGA ALLA PRIMA DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E B) PER IL RILASCIO DI PARERI IN MATERIA DI PERSONALE

TRA

PROVINCIA DI CREMONA, in persona del Presidente

E

COMUNE/UNIONE DI....., in persona del Sindaco/Presidente

Premesso che

- la Provincia da tempo svolge un ruolo di supporto al territorio in ambiti diversi a) allo scopo di essere di ausilio ai piccoli e medi comuni nell'esercizio di attività/funzioni che si caratterizzano per un elevato grado di specialità nonché b) allo scopo di ridurre i costi connessi ad esigenze di carattere ampio e di interesse trasversale per una pluralità di soggetti. Si ricordano, in particolare, in riferimento all'ambito della gestione del personale: il servizio "personalerisponde" avviato nel 2009, che è a disposizione dei Comuni per pareri in materia di gestione giuridica ed economica del personale e in materia di sicurezza e l'organizzazione, a partire dal 2017, di concerto con il Comune di Cremona, di articolati percorsi formativi aperti ai comuni a fronte di costi di adesione assai contenuti;

Rilevato che

- con l'entrata in vigore delle modifiche al D.lgs. n. 165/2001, apportate dal D.lgs. n. 75/2017, è stata definita una nuova disciplina dei procedimenti disciplinari, che rafforza il ruolo degli uffici preposti alla gestione di questa competenza (UPD), in quanto ai dirigenti/responsabili è riservata solamente la irrogazione della sanzione del rimprovero verbale mentre tutti gli altri procedimenti sono demandati a detto ufficio;
- negli anni 2018 e 2019, a seguito di convenzione, la Provincia ha svolto con esito positivo, per conto di Comuni ed Unioni, la delega per lo svolgimento della funzione relativa alla gestione dei procedimenti disciplinari;

Dato atto che

- la Provincia ritiene, pertanto, utile non solo confermare il proprio supporto in materia di procedimenti disciplinari per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale, commesse da personale del comparto, mettendo a disposizione il proprio ufficio a tal fine costituito, ma anche continuare a garantire la propria collaborazione con riguardo al rilascio di pareri in materia di personale, con particolare riferimento agli aspetti di carattere giuridico ed economico;
- risulta, pertanto, opportuno far convergere in un unico accordo la disciplina di entrambi gli ambiti oggetto del servizio;
- il Comune/Unione, al contempo, riconosce l'utilità sia del servizio provinciale in materia di procedimenti disciplinari allo scopo di alleggerire le proprie già numerose incombenze avvalendosi delle competenze, sia del supporto che la Provincia intende mettere a disposizione con riguardo al rilascio di pareri;

Ritenuto necessario disciplinare sia condizioni e modalità di attivazione del servizio inerente il rilascio di pareri, sia finalità, oggetto e tempi di esercizio della delega in materia di procedimenti disciplinari mediante apposita convenzione che la Provincia e il Comune/Unione hanno formalmente approvato rispettivamente con delibera del Consiglio provinciale n. del .. e con delibera del Consiglio comunale n. .. del

Tanto premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 DELEGA ALLA PROVINCIA IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Il Comune/Unione delega alla Provincia, che accetta, la funzione disciplinare e, precisamente, la gestione dei procedimenti disciplinari per le infrazioni, commesse da personale del comparto, punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale.
2. Il Comune/Unione individua, pertanto, quale ufficio per detti procedimenti disciplinari, l'ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD) istituito presso la Provincia, di cui all'art.18 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di quest'ultima.
3. Per le sanzioni di minore gravità, per le quali è prevista la irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare rimane nella competenza dei responsabili del Comune/Unione.
4. Il Comune/Unione provvederà a fornire all'interno dell'ente ampia comunicazione ai propri dipendenti in ordine alla sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 2 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI IN CAPO AL COMUNE/UNIONE PER I PROCEDIMENTI EX ART. 55-BIS D.LGS.

165/01("Forme e termini del procedimento disciplinare")

1. Al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all'art.55-bis, comma 4, D.lgs.165/2001, il Segretario comunale/responsabile comunale della struttura, presso la quale presta servizio il dipendente, segnala all'UPD provinciale al seguente indirizzo mail upd@provincia.cremona.it con la massima tempestività, e, comunque, entro dieci giorni, i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
2. La segnalazione dovrà essere redatta in modo chiaro, completo e circostanziato. L'estensore della medesima dovrà rendersi disponibile, entro i successivi tre giorni, ad incontrare il presidente dell'UPD provinciale così come successivamente nel corso della istruttoria secondo le richieste di quest'ultimo.
3. La comunicazione degli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente è effettuata per via telematica a cura del Comune/Unione all'Ispettorato per la funzione pubblica entro venti giorni dalla loro adozione.

ART. 3 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI IN CAPO AL COMUNE/UNIONE PER I PROCEDIMENTI EX ART. 55-QUATER, COMMA 3-BIS, D.LGS. 165/01("Licenziamento disciplinare")

1. Nel caso di cui all'art.55-quater, comma 3-bis, D.lgs.165/2001, allorchè, accertata la falsa attestazione in servizio in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, il Segretario comunale/responsabile comunale della struttura, in cui il dipendente lavora, disponga la immediata sospensione cautelare, procede contestualmente alla contestazione dell'addebito e alla convocazione del dipendente innanzi all'UPD provinciale, previo accordo sulla data con l'UPD medesimo.
2. La denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti, di cui al medesimo articolo, comma 3-quater, sono effettuate a cura del Comune/Unione entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. Ugualmente è effettuata a cura del Comune/Unione la comunicazione ai sensi del comma 3 sexies dei provvedimenti di cui ai commi 3-bis (provvedimento di sospensione) e 3-ter (contestazione dell'addebito) così come i provvedimenti conclusivi.

ART. 4 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA PROVINCIA

1. Successivamente alla segnalazione del Comune/Unione di cui all'art.2, l'UPD provinciale procede alla contestazione scritta dell'addebito con contestuale convocazione, istruisce e conclude il procedimento entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.
2. Successivamente alla contestazione di cui all'art. 3 l'UPD provinciale istruisce e conclude il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione dell'addebito da parte del dipendente.

In ogni caso la violazione del termine non comporta decadenza dall'azione disciplinare purché, come previsto dall'art.55-quater, comma 3-ter D.lgs.165/2001, non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine di 120 giorni di cui al comma che precede.

A valle della istruttoria, l'UDP provinciale trasmetterà il provvedimento di archiviazione o di irrogazione della sanzione in via contestuale al dipendente e al Comune/Unione entro i tre giorni successivi alla adozione e, in ogni caso, nel rispetto dei termini di cui ai commi precedenti.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la Provincia elaborerà apposita relazione di illustrazione sintetica dell'attività svolta indicando, nel pieno rispetto e tutela della riservatezza del dipendente, la tipologia delle sanzioni irrogate, i casi di archiviazione, il tempo di conclusione dei procedimenti.

Richiamati gli artt.417 bis e 413, comma 5, c.p.c., in caso di impugnativa della sanzione, la Provincia nel giudizio di primo grado coadiuva e supporta il Comune/Unione qualora quest'ultimo/a decida di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti.

ART. 5 RILASCIO PARERI IN MATERIA DI PERSONALE

1. La Provincia si impegna a riscontrare le richieste di parere pervenute entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

2. Il Comune/l'Unione invia alla Provincia la richiesta di parere in materia di personale all'indirizzo mail personalerisponde@provincia.cremona.it.

2. La richiesta deve essere circostanziata, individuando puntualmente i termini della questione posta; la Provincia, qualora necessario, potrà richiedere eventuale documentazione integrativa utile e necessaria al fine del rilascio del parere.

ART. 6 DURATA, CONDIZIONI ECONOMICHE, RECESSO

1. La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dall'1/1/2020 e scadenza al 31.12.2020.

2. I procedimenti disciplinari in corso alla data del 31.12.2020 saranno portati a termine a cura dell'UDP provinciale nell'esercizio della presente delega.

3. Per la gestione fino ad un massimo di due procedimenti disciplinari e per il rilascio fino a due pareri il Comune/l'Unione è tenuto a versare alla Provincia, entro la data del 30 marzo 2020, l'importo complessivo di €. 100,00. Per ogni procedimento disciplinare ulteriore il Comune/l'Unione l'importo si impegna a versare alla Provincia un importo pari ad € 80,00, mentre per ogni ulteriore parere un importo pari ad € 30,00.

4. E' facoltà del Comune/Unione recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione mediante pec con un preavviso non inferiore a 15 giorni; il recesso ha effetto dal primo del mese successivo a quello della comunicazione nel rispetto del termine di preavviso.

Qualora alla data del recesso sia pendente un procedimento disciplinare, l'UDP provinciale provvede alla tempestiva trasmissione degli atti all'UDP del Comune/Unione ovvero all'UDP che venga all'uopo indicato.

ART. 7 RISERVATEZZA E PRIVACY

1. Al fine di dare esecuzione alla presente convenzione, le Parti hanno necessità di scambiarsi informazioni di natura riservata e, pertanto, agiscono in modo da garantire che le stesse rimangano riservate, impegnandosi a trattare e gestire i dati di cui alla presente convenzione nel rispetto della massima riservatezza.

2. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli descritti al precedente punto 1.

3. Ogni Parte si impegna a prendere ragionevoli misure per proteggere la segretezza ed evitare la diffusione delle informazioni riservate ricevute in base alla presente convenzione.

4. Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili ricompresi tra le informazioni riservate dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e sue successive modificazioni.

Per il Comune/Unione
Il Sindaco/Presidente

per la Provincia di Cremona
Il Presidente

